

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

### FATTO

In data 1° agosto 2012 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 28.017,08 da rimborsare in centoventi rate di € 287,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile.

Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto all'uopo dall'intermediario convenuto in data 24 agosto 2016, il cedente ha contestato la congruità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni corrisposte in sede di erogazione del credito.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si è determinato a presentare l'atto introduttivo del presente procedimento mediante il quale ha chiesto all'Arbitro di accertare il proprio diritto alla restituzione dei predetti oneri, dal medesimo quantificati in € 3.492,81 - al netto del parziale ristoro già riconosciuto nella misura complessiva di € 1.195,85 - oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario si è opposto alle istanze del ricorrente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso delle "commissioni bancarie" non maturate. Il resistente ha evidenziato, altresì, di aver riconosciuto al ricorrente, in sede di estinzione, un congruo ristoro (nella misura di € 314,64) a titolo di "commissioni"; ha chiesto pertanto all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

Il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla retrocessione delle commissioni bancarie, invocando la titolarità esclusiva dell'istituto finanziatore.

L'eccezione è infondata.

Sul punto, non si è mancato di sottolineare che "la legittimazione si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso" (cfr. Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14468). Rileva, altresì, che l'intermediario resistente ha partecipato attivamente all'operazione creditizia curando, tra l'altro, l'incasso delle rate mensili (art. 7 del contratto), l'emissione del conteggio di anticipata estinzione (in data 24 agosto 2016) e la relativa dichiarazione liberatoria (in data 8 settembre 2016) nonché la fase del reclamo; circostanza idonea a suscitare nel cliente la percezione che esso stesso (e non già il suo mandante) fosse il naturale interlocutore nella gestione del rapporto (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 2858/15, 6840/15; ABF Milano, Dec. n. 1291/2013). Pertanto, in virtù del generale divieto di venire *contra factum proprium*, l'intermediario resistente non può sottrarsi all'affidamento negoziale che ha suscitato nell'altra parte contraente (ABF Roma, Dec. nn. 1362/15, 7708/15).

Ciò premesso, come detto in narrativa, la domanda del ricorrente concerne l'accertamento del diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni corrisposte in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, in attuazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

Nella fattispecie a carico del cedente risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione (cfr. lett. F e G del prospetto recante "condizioni e modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto): € 172,20 a titolo di commissioni bancarie; € 7.642,24 a titolo di commissioni di intermediazione.

Al riguardo, secondo l'art. 5 del regolamento contrattuale, dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto.

A tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi; il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle rate, c.d. non riscosso per riscosso".

L'opacità che connota siffatta formulazione pattizia disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati; né la clausola di cui all'art. 13 del citato regolamento può ritenersi idonea a colmare le lacune riscontrate in punto di trasparenza, posto che la preventiva quantificazione di un importo fisso restituibile a titolo di "oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione" (nella specie pari a € 4,37 "per ogni rata non scaduta"), alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione delle attività remunerate, non appare coerente con le singole operazioni



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

economiche poste in essere tra le parti (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 6758/15, 6840/15; n. 215/16, 2584/16).

Ciò comporta, alla stregua del consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17) l'adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, il diritto della ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in argomento, in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (n. 72 rate residue su n. 120 previste in origine).

Per quanto innanzi, al netto della decurtazione operata nel conteggio estintivo (€ 314,64) e del ristoro di € 881,21 già riconosciuto in favore del ricorrente, il Collegio riconosce il diritto del medesimo al rimborso dell'importo complessivo richiesto, pari a € 3.492,81 (di cui € 103,32 a titolo di commissioni bancarie e € 3.389,49 a titolo di commissioni di intermediazione), oltre agli interessi legali dal reclamo.

### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.492,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO